



Titolo

Dichiarazioni lesive – art. 5 CGS previgente – Associazione italiana allenatori di calcio-AIAC – Non è litisconsorte necessario

Descrizione

L'Associazione Italiana Allenatori di calcio (AIAC) non è un litisconsorte necessario nel procedimento ai sensi dell'art. 5 vecchio CGS. La norma, di stretta interpretazione avendo natura sanzionatoria, ed individuando un profilo di responsabilità oggettiva, si rivolge alle sole società sportive affiliate alla Federazione. Conseguentemente va escluso che un'associazione di categoria, l'AIAC, sia assimilabile alle "società" come richiesto dal citato articolo 5. Infatti, l'A.I.A.C. ai sensi dell'art. 1 del proprio Statuto "è componente tecnica riconosciuta dalla F.I.G.C. per le funzioni e gli obiettivi previsti dallo Statuto Federale e dalle Normative Federali". Tale qualificazione ne esclude la natura di società nei termini di cui sopra.

Stagione Sportiva

2019-2020

Numero

n. 31/CFA/2019-2020/G

Presidente

Torsello

Relatore

Stigliano Messuti

Riferimenti normativi

art. 5 CGS previgente, ora art. 23 CGS

Provvedimenti

SEZ UNITE - DECISIONE N. 0031/CFA del 12 dicembre 2019 – (SIG. SAVARESE BIAGIO/PROCURA FEDERALE) n. 59/2019 – 2020 Registro Reclami